

Ambiente. Meno vincoli per assimilare i materiali ai sottoprodotti

Terre e rocce da scavo riutilizzabili senza nullaosta preventivo

Da domani le nuove regole per i cantieri

PAGINA A CURA DI
Paola Fico

Eliminate le autorizzazioni preventive per le terre e rocce da scavo. Da domani entrano in vigore il Dpr 120/2017 che per l'utilizzo di questi materiali si basa su un modello di controllo ex post, con l'autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli. Il decreto (che attua la delega contenuta nell'articolo 8 del Dl 133/2014) è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 7 agosto scorso ed entra in vigore il 22 agosto: di fatto è un testo unico integrato, autosufficiente.

Il testo presenta disposizioni comuni a tutti i cantieri e norme specifiche per quelli grandi e quelli piccoli.

Le norme comuni

Una particolare menzione merita l'amianto: l'articolo 4, comma 4, stabilisce che per l'utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal Dlgs 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg). Il parametro amianto è escluso dal test di cessione.

La stessa norma definisce le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti. Ad esempio il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21.

Se terre e rocce contengono materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammentati a quelli di origine naturale non può superare il 20% in peso.

Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo; può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 5.

Decorso la durata del deposito intermedio, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti. Il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e compare la notifica preventiva all'autorità competente per ciascun trasporto.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta all'autorità competente l'impiego delle terre e rocce in conformità al piano previsto per i grandi cantieri (articolo 9) o

alla dichiarazione prevista per i piccoli cantieri (articolo 21).

Si tratta di un'autocertificazione redatta dal produttore o dall'esecutore, usando l'allegato 8 e trasmessa anche all'Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano edella dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Le differenze

Per i grandi cantieri, il proponente o l'esecutore, in caso di modifica sostanziale dei requisiti relativi ai sottoprodotti e indicati nel piano di utilizzo, possono aggiornare il piano e trasmetterlo telematicamente all'Arpa con adeguata motivazione. Le integrazioni possono essere richieste solo entro 30 giorni, decorso i quali la documentazione si intende completa.

Sul fronte dei piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell'articolo 41-bis, Dl 69/2013 sull'uso come sottoprodotti di terre e rocce destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimento o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle Csc (concentrazioni soglie di contaminazione) previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. Il termine di utilizzo può essere prorogato, motivandolo, una sola volta e per sei mesi.



Terre e rocce da scavo

Si tratta del suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.



Le condizioni

<p>LE SOGLIE NUMERICHE PER I CANTIERI</p>	<p>Il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce si definisce di grandi dimensioni se le quantità sono superiori a 6 mila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nel corso di attività o di opere soggette a Via (valutazione di impatto 	<p>ambientale) o ad Aia (autorizzazione integrata ambientale)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia per le attività o opere non soggette a queste procedure. <p>Al di sotto del limite di 6 mila metri cubi il cantiere si definisce di piccole dimensioni</p>
<p>LA DEFINIZIONE DI SOTTOPIRODOTTO</p>	<p>Affinché terre e rocce siano sottoprodotti, occorre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano generate nella realizzazione di un'opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; • siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla 	<p>normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo Dpr 120/2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilizzo sia conforme al piano o alla dichiarazione per l'utilizzo (piccoli cantieri)
<p>LE CONDIZIONI PER L'UTILIZZO SPECIFICO</p>	<p>Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni di legge si verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel corso dell'esecuzione e della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, 	<p>riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava
<p>IL DEPOSITO TEMPORANEO E IL TRASPORTO</p>	<p>Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo; può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 5. Decorso la durata temporanea, terre e rocce</p>	<p>smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti. Il trasporto fuori sito di quelle terre e rocce da scavo considerate sottoprodotti è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7; scompare la notifica preventiva all'autorità competente per ciascun trasporto</p>
<p>LA COMUNICAZIONE SUCCESSIVA ALL'IMPIEGO</p>	<p>La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta all'autorità competente l'impiego delle terre e rocce in conformità al piano</p>	<p>previsto per i grandi cantieri (articolo 9) o alla dichiarazione prevista per i piccoli cantieri (articolo 21)</p>